

Sentenza n. 516 del 2020

Giudice di Pace di Frosinone

Nella fattispecie concreta, il Giudice di Pace di Frosinone ha annullato una sanzione amministrativa erogata nel periodo di quarantena per illegittimità dei decreti sul COVID19.

Di seguito un estratto della sentenza.

SULLA ILLEGITTIMITÀ' DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.

Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al “rischi sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attribuita al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria/Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui

opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria. [...]

Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. [...]

In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall'articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi" impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. [...]

L'art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell'autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. [...]

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro

ordinamento costituzionale, fondate su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale.

Tribunale di Pisa

Sezione penale R.G.N.R N. 572/2019

Ordinanza Istruttoria del 28/02/2022

Nella specie è accaduto che ad un giovane imputato in un processo penale era stata negata la messa alla prova perché non si era voluto vaccinare.

La messa alla prova è un istituto per cui ogni persona accusata di un reato, alle specifiche condizioni previste dall'art. 168bis c.p., può ricorrere per estinguere il giudizio dopo aver superato positivamente un programma di recupero stilato da un ufficio denominato UEPE (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) che, nel caso specifico, dava parere negativo al programma a causa del fatto che l'imputato non fosse vaccinato. A seguito dell'istanza dell'imputato con la quale contesta la decisione dell'UEPE di precludergli l'accesso alla misura premiale, il Tribunale di Pisa ordina di *"...individuare un'associazione che svolga attività o servizi per i quali non si richieda l'ottemperanza dell'obbligo vaccinale o il possesso del green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) e di predisporre il programma dei lavori di pubblica utilità."*, con le seguenti motivazioni:

1. La richiesta di un trattamento sanitario non trova giustificazione nell'affermato dovere solidaristico, poiché – a fronte dei dati scientifici emersi nel corso di oltre un anno di campagna vaccinale – è acclarato che i vaccini anticovid 19 non svolgono alcuna funzione preventiva in favore della collettività. Essi, infatti, hanno efficacia breve, non impediscono l'infezione e la circolazione del virus e non generano l'effetto gregge, in quanto i vaccinati si contagiano e trasmettono l'infezione.
2. Né può invocarsi la finalità relativa alle "adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", poiché se le strutture sanitarie e la medicina del territorio sono inadeguate a rispondere alle esigenze dei cittadini (ammalati) e se il fine ultimo è quello di evitare le spese richieste per le cure e le degenze, si finirebbe per far prevalere le valutazioni economiche sulla "persona umana", con violazione del limite invalicabile del rispetto della persona umana, come imposto dallo stesso art. 32 Cost.
3. Il rifiuto da parte dell'imputato di sottoporsi alla vaccinazione anticovid 19 costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato di autodeterminazione

nella scelta di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, garantita dall'habeas corpus come contenuto essenziale dell'art. 13 Cost.

4. Rifiuto che ha il suo fondamento nel fatto che i vaccini anticovid 19 sono farmaci ancora non completamente sperimentati, poiché sono ancora in corso gli studi clinici (randomizzati a doppio cieco con gruppo placebo) volti a confermare la sicurezza, l'efficacia e la durata della protezione (dalla malattia covid 19 e non dall'infezione contro il virus) ... mentre non esistono studi sulla loro cancerogenicità e mutagenicità, né si conoscono gli effetti collaterali a medio e lungo termine.
5. Ne consegue che il consenso alla vaccinazione non può essere in alcun modo coartato all'imputato; in caso contrario esso, quale manifestazione di volontà, diviene viziato da violenza.

Tribunale di Pistoia

Sentenza del 04/03/2022

Il caso concreto verte sulla richiesta di parte ricorrente, stante il dissenso sul punto insorto con l'ex coniuge, di essere autorizzata dal Tribunale alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai tre figli minori e accompagnarli presso un centro vaccinale e a sottoscrivere il modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino anche senza il consenso dell'altro genitore. Il Giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni elencate in sintesi:

- [...] occorre prendere le mosse dai dati scientifici ed epidemiologici a disposizione, che nella presente fase storica costituiscono patrimonio di conoscenza comune in quanto posti liberamente e doverosamente a disposizione da parte delle pubbliche autorità e dunque integranti dati definibili di comune conoscenza ed esperienza. In questa prospettiva, è possibile osservare che i vaccini anti Sars-Cov-2 attualmente in uso in Italia, ossia il vaccino Comirnaty/Pfizer e Spikevax/Moderna, sono univoci nell'indicare nel proprio foglio illustrativo, messo a pubblica disposizione sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con ultimo aggiornamento in data 23.2.2022, che il vaccino "non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni". Quanto al nuovo vaccino Nuvaxovid, il foglio illustrativo estende l'espressa raccomandazione di non uso fino ad anni 18.

L'autorità giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad autorizzare l'utilizzo di un farmaco che l'autorità sanitaria a ciò preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base della domanda (nella specie, fascia d'età inferiore a 12 anni).

- Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro l'infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei vaccini, desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano la prevenzione della "malattia causata dal virus SARS-CoV-2" e non il contagio o la trasmissione del virus stesso.
- Giova, inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati "sotto condizione" da parte dall'autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus (rectius, per i quali la possibilità di sviluppare malattia grave a seguito di contagio da infezione Sars-Cov-2 è percentualmente minima), per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata anche sotto questo aspetto, specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono (le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che non soltanto "potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono", ma anche che non è "nota la durata del periodo di copertura").
- [...] il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sull'interesse pubblico in virtù delle considerazioni sopra esposte.

Tribunale di Catanzaro

Sezione lavoro

Ordinanza del 14/03/2022

Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale rimettendo gli atti dinanzi alla Corte costituzionale in merito alla mancata previsione della normativa di riconoscimento dell'assegno alimentare per il sanitario che rifiutava la vaccinazione. Il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario comporta la sospensione dal servizio con esclusione di qualsiasi emolumento e retribuzione. Propongo alcune delle proposizioni più rilevanti.

[...]

- Sul punto, giova osservare, nel prevedere una particolare tutela dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientrano i luoghi di lavoro), non sembra permettere l'adozione di misure che, per l'intransigenza che le connoti, possano arrivare fino al punto di ledere la dignità della persona, circostanza che può verificarsi quando a questa si precluda ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. [...]

- La sospensione dal lavoro e dell'albo professionale ex art. 44/2021, inoltre, gli impediscono di svolgere presso qualsiasi sede, e non solo dove è radicato il proprio rapporto di lavoro colpito dal provvedimento di sospensione, la propria professione. L'esercente la professione sanitaria, quindi, perde ogni possibilità di far fronte alle esigenze basilari della sua vita, non potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico. [...]

- A ciò pare possibile soggiungere che, così operando, la legge stessa, pur con i migliori intenti, finisce di fatto per realizzare una sorta di "forzata induzione" all'adempimento dell'obbligo, ponendo la parte lavoratrice di fronte alla radicale prospettiva di dover scegliere se subire quelle condizioni di indigenza o di smodata compressione delle abitudini di vita consolidate, che le deriverebbero dalla mancata vaccinazione, ovvero sottoporsi al detto trattamento. Ciò suscita ulteriori dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 32, co. 2, Cost., nella misura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge, quest'ultima "*non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*". [...]

- ... qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, non può essere del tutto esente da rischi di effetti avversi, anche gravi, per quanto rari questi possano essere. Ciò trova riscontro anche nell'art. 3 del D.L. 44/2021, relativo alla "*Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*" il quale prevede che "*Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione*^[?]. Lo stesso rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-covid 19 (27-12/2000 – 26/12/2021) dell'Aifa, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_annuale_su_sicurezza_vaccini%20anti-COVID-19.pdf), nel confermare la sicurezza dei vaccini, analizza le percentuali delle segnalazioni di sospetti effetti

avversi (gravi e non gravi), anche in rapporto alle diverse fasce di età, e dei casi in cui è stato rilevato il nesso di causalità.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Ordinanza del 16/03/2022

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha pronunciato l'ordinanza del 16/03/2022 con cui ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionali sollevata nel processo. Per i giudici siciliani, infatti, la legge che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari sarebbe in contrasto con la Costituzione, perché "il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid" mettono potenzialmente a rischio la salute del vaccinato.

I giudici siciliani così concludono:

a) ricordato che le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale si sostanziano nella non nocività dell'inoculazione per il singolo paziente e benefici cioè per la salute pubblica, ed in particolare che:

- il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata;

- sia assicurata la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (...), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili;

- la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5/2018);

b) ritenuto che:

b.1) seguendo gli indici costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che il monitoraggio degli eventi avversi, la raccolta e la valutazione dei dati risultino il più possibile ampi e completi, che avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto essenziale per la stessa verifica dell'ampiezza degli effetti collaterali; per altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e

liberamente accessibili; e, ancora, che, nel trattamento sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto “dal rispetto della persona umana” (art. 32, comma 2, Cost.);

b.2) per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte, (in disparte la controversa adeguatezza del sistema di monitoraggio, prevalentemente imperniato alla farmacovigilanza passiva) che i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che –in carenza di efficacia durevole del vaccino- un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute; non sono state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e assicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

b.3) non pare possibile pervenire ad una lettura alternativa, costituzionalmente orientata, della normativa di cui *infra*;

b.4) l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che per altro allo stato non sembrano oggetto di prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e l’esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali);

b.5) il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile;

b.6) il complesso normativo sopra descritto si pone in tensione, per tutte le motivazioni sopra articolate, con i seguenti articoli della Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria; 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di

sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto; oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di precauzione desumibili dall'art. 32 Cost. (avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all'assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione);

b.7) appare carente un adeguato bilanciamento tra valori tutti di rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute da una parte, e tutela dello studio e del lavoro dall'altra, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino;

b.8) ritenute conclusivamente le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione alle condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale sopra indicate, ossia non nocività dell'inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, il CGARS, ai sensi dell'art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate, solleva la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili";

b) dell'art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Tribunale di Padova

Sezione lavoro

Sentenza del 28/04/2022

Dal Tribunale di Padova, depositata il 28 aprile scorso, arriva una delle pronunce più chiare e coraggiose in materia di obbligo vaccinale. Non solo sul piano giuridico sostanziale e processuale, ma anche – il che non è affatto scontato dinanzi a provvedimenti giudiziari – sotto il profilo della logica e del ragionamento.

Tutto nasce dalla vicenda di una operatrice socio-sanitaria dipendente dell'ULSS 6 Euganea sospesa a Ferragosto 2021 dal lavoro e, conseguentemente, anche dalla possibilità di ricevere lo stipendio. La lavoratrice adiva il Tribunale del lavoro di Padova con un procedimento di urgenza, ex art. 700 c.p.c., deducendo la illegittimità del provvedimento e chiedendo la reintegrazione nelle proprie mansioni.

Il giudice ha preliminarmente evidenziato la non manifesta infondatezza di due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 44/2021 concernenti: **1)** la difformità rispetto all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza; **2)** la difformità rispetto all'art. 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela del diritto alla salute del singolo.

Soprattutto, il Tribunale ha rimarcato l'inidoneità dello strumento vaccinale rispetto al dichiarato scopo di contenere e inibire il contagio: "Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade come conferma l'esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano)". [...] "Lo stesso Ministero della Salute dichiara tassativamente falsa (cosiddetta fake news) l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri".

Il punto chiave, la frase "simbolo", per così dire, dell'intero provvedimento, è però un'altra: "La garanzia che la persona vaccinata non sia infetta è pari a zero". Ed ancora: "La norma censurata pertanto, sembra violare l'art. 3 Cost., poiché, allo scopo di evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost., prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale: obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica. Sembra quindi doversi concludere che il bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti, sia stato operato dal legislatore, che pure gode di ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita."